giunta trattati — seduta del 19 febbraio 1953

GIUNTA PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE

 $\mathbf{X}.$

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE	
	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
Presidente	75
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea (100 provvedimento). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3143)	75
PRESIDENTE	3, 79
CAVINATO	,
Stato per le finanze	3, 79 3, 79
Commissione permanente del Senato).	
$(3144) \dots \dots \dots \dots \dots$	82
Presidente	82 82
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
REPOSSI ed ARCAINI: Nuove concessioni in materia di temporanea importa-	
zione ed esportazione. (2958)	84
Presidente	84
Montini, Relatore	$\frac{84}{84}$
Votazione segreta:	
Presidente	84

La seduta comincia alle 10,15.

FASCETTI, Segretario; legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 28 del regolamento l'onorevole Mondolfo sostituisce l'onorevole Preti.

Comunico inoltre che l'onorevole Ambrosini ha fatto conoscere che non può intervenire alla seduta, dovendo presiedere contemporaneamente la Commissione speciale che esamina il disegno di legge relativo all'istituzione della Comunità europea di difesa.

Comunico, infine, che l'onorevole Repossi, autore della proposta di legge n. 2958, posta all'ordine del giorno della seduta odierna della nostra Commissione, partecipa ai lavori senza voto deliberativo, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento.

Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea (10° provvedimento). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea (10° provvedimento).

Prego il relatore, onorevole Montini, di riferire su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

MONTINI, Relatore. Gli onorevoli colleghi conoscono lo scopo dell'istituto dell'importazione temporanea: consentire l'impiego della mano d'opera italiana su materie che normalmente non si trovano nel Paese e ciò allo scopo di ridurre i costi di produzione. Siamo al 10º provvedimento, cui fa seguito l'11º che figura pure all'ordine del giorno della odierna seduta. Il provvedimento si riferisce sia a merci che vengono ammesse all'importazione per la prima volta sia a merci la cui importazione è ripristinata e sia a mersi da esportare temporaneamente per essere lavorate.

Quelle ammesse alla temporanea importazione per la prima volta figurano nella tabella allegata all'articolo 1: si tratta di acciai in nastri laminati a caldo, conchiglie gregge, corde di rame rosse o stagnate, essenza di trementina, ecc. Nella seconda colonna della stessa tabella sono precisati gli scopi per i quali è concessa l'importazione; nella terza sono stabiliti i quantitativi minimi ammessi e nella quarta colonna i termini massimi per la riesportazione.

Non spetta al relatore dare giudizi dal punto di vista tecnico. E, d'altra parte, la Commissione sa che le richieste vengono fatte da un comitato dopo aver vagliato le proposte degli interessati fatte in contraddittorio. Detto comitato, dando parere favorevole, ha ravvisato evidentemente l'opportunità dell'importazione. Il provvedimento è stato già approvato dalla competente Commissione del Senato.

CAVINATO. Come sono composti questi comitati?

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Sono composti da esperti di categoria e da funzionari delle Amministrazioni del commercio estero, industria, agricoltura, finanze, affari esteri e altre.

DI VITTORIO. Sono funzionari?

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Sì, sono direttori generali

MONTINI, Relatore. La tabella allegata all'articolo 2 precisa le merci per le quali è ripristinata l'importazione, mentre quella allegata all'articolo 3 riguarda la esportazione temporanea di merci da sottoporre a speciali trattamenti per i quali esistono dei brevetti all'estero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI VITTORIO. Io ho una sola preoccupazione e si riferisce all'industria della seta. Comprendo che si tratta di temporanea im-

portazione di merci che si possono lavorare in Italia e poi riesportare, ma la concessione potrebbe danneggiare l'industria italiana della seta il cui mercato interno appare piuttosto pesante.

MONTINI, *Relatore*. Posso assicurare che le manifatture italiane non hanno mai sollevato la questione che preoccupa l'onorevole Di Vittorio.

DI VITTORIO. Ma è la bachicoltura che può risultarne danneggiata.

MONTINI, *Relatore*. Non sono state sollevate obiezioni nemmeno per quel che riguarda la produzione. Evidentemente il problema non si presenta nemmeno.

Si tratta di filati che vengono importati e che dànno lavoro alla nostra industria.

FARALLI. Effettivamente noi dobbiamo preoccuparci un po' anche della bachicoltura e della filatura. Non voglio entrare nel merito e la mia è una osservazione che può essere considerata come tante altre che sono state fatte nel settore dell'importazione. Ma mi risulta che esiste da noi una profonda crisi nel campo della bachicoltura, specialmente in Toscana. Le importazioni di cui trattasi, in effetti, dànno lavoro a qualche manifattura, ma possono determinare delle crisi in altri settori, specialmente in quello produttivo con conseguente intervento dello Stato attraverso sussidi di disoccupazione. Se importiamo gomma per fare copertoni è evidente che possiamo trarne un vantaggio in quanto essa non si produce in Italia; ma per la seta è diverso in quanto abbiamo una attrezzata industria della filatura. Se questa industria intendiamo abbandonarla va bene, ma se vogliamo proteggerla bisogna che ce ne preoccupiamo.

MONTINI, Relatore. La filatura è una cosa, la produzione un'altra. Ad ogni modo, si tratta di seta greggia che viene importata per essere lavorata e quindi riesportata: una fase di lavorazione che naturalmente tiene occupate delle maestranze, senza con questo fare della concorrenza a quelli che sono i nostri prodotti. E nemmeno le nostre possibilità di produzione e di lavorazione verrebbero pregiudicate.

PRESIDENTE. Mi pare che i chiarimenti dati siano sufficienti.

PUGLIESE. Circa la lavorazione degli olii speciali vorrei sapere quali motivi hanno inspirato il provvedimento in esame, quali nuove necessità vi siano per autorizzarne l'importazione e se in questo campo siamo deficitari oppure no.

MONTINI, *Relatore*. Attualmente non ho i dati per rispondere a queste domande.

CAPUA. Io non voglio fare dell'opposizione preconcetta, ma siccome vedo ripetute costantemente delle merci che dovrebbero servire per la fabbricazione del sapone, vorrei sapere una buona volta perché non si tiene conto del danno che si arreca al nostro mercato oleario, mercato, badate bene, non di plutocrati ma di piccoli agricoltori. La scienza progredisce anche in questo campo e noi sappiamo che oggi si può produrre olio anche dagli avanzi di lavorazione cui si fa cenno nella tabella annessa all'articolo 2, mediante un trattamento chimico già in atto.

MONTINI, Relatore. Qui entra in gioco il meccanismo del controllo sulle riesportazioni. Non è al relatore, ma eventualmente agli organi, che sono tenuti a rispondere della funzionalità del sistema, che vanno fatti questi rilievi.

CAPUA. Nell'Italia meridionale si discute molto su queste importazioni e si fanno parecchie critiche. I piccoli e i medi agricoltori si dicono fortemente danneggiati e noi non abbiamo la possibilità di dire che si sbagliano, perché non siamo in possesso di cifre che possano tranquillizzare. È da parecchio tempo che vado chiedendo a quanto ammontano le importazioni e le esportazioni di olii o di materie dalle quali si può ricavare l'olio e non ho mai potuto avere una risposta precisa. Ora alle preoccupazioni degli anni scorsi si aggiungono quelle determinate dai progressi della scienza che portano a produrre olio commestibile dai residui di grassi e dalle morchie, cioè da quelle merci che vengono importate per fare il sapone. È un fatto che la ditta Gaslini di Genova, che ha sempre accaparrato le sanse dai piccoli produttori, riservandosi di pagarle in base al prezzo medio che si stabilisce dalla media dei prezzi della stagione, 'da- quando è stata consentita-l'importazione di grassi dalla Tunisia e dalla Spagna, dove si lavora in regime molto diverso dal nostro, ha detto agli interessati che non poteva pagare le sanse più di 300 o 400 lire al quintale, mentre le previsioni erano di 700 lire.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Io non sono ora in grado di fornire i dati richiesti. È materia che riguarda il Ministero del commercio con l'estero.

CAVINATO. Per quanto riguarda i grassi debbo in parte associarmi alle osservazioni fatte dai colleghi ed aggiungere che il mercato internazionale dei grassi è fortemente depresso. I grassi costano pochissimo dappertutto. Il nostro industriale del sapone, naturalmente, compra dove costa meno ed ha tutta la convenienza di importare, effettuare la lavorazione in Italia e riesportare sapone. Ma, scusatemi, in un momento di depressione come questo, in cui in Italia vi sono già troppi quantitativi di grassi, perché permettere di importare dall'estero? Si facciano usare i grassi nazionali e si facciano esportare i prodotti ricavati dalla loro lavorazione!

CORBINO. Ma se i grassi importati costano meno di quelli nazionali, è evidente che producendo sapone con grassi nazionali non si potrebbe esportare il sapone per il maggior costo che si avrebbe.

QUARELLO. Qui gioca una illecita speculazione industriale attraverso un meccanismo di temporanea importazione.

DI VITTORIO. Penso che quando si tratta di prodotti non lavorati o semilavorati che vengono esclusivamente per essere finiti e riesportati, sostanzialmente noi eseguiamo del lavoro. Ma se i nostri industriali importano ad esempio 100 per poi riesportare 40, immettendo la differenza sul mercato interno, è evidente che si danneggia qualche settore dell'industria o del commercio interni.

Vorrei che quando si discutono provvedimenti di legge di tal genere si avesse a disposizione la legge fondamentale che a questo regime si riferisce, per poter vedere quali sono i metodi di controllo fissati dalla legge stessa, e tutti quei dati per vedere se le esportazioni corrispondono ai quantitativi dei prodotti semilavorati importati che il Ministero del commercio con l'estero può fornirci, unitamente ai risultati degli anni precedenti.

Noi non possiamo aprire le nostre frontiere a tutti i prodotti esteri senza preoccuparci del danno che può derivarne all'industria nazionale.

CAPUA. Voglio dare per acquisito il fatto che l'industria italiana, avendo bisogno di 100 mila quintali di grassi per lavorarli e quindi riesportarli, li importi dalla Spagna o dalla Tunisia, occupando in tal modo mano d'opera italiana. Ma è evidente che in base ad un puro principio di liberismo economico bisogna regolare il prezzo su quello di Sfax e su quello della Spagna. E questo non sarebbe un danno se il principio del liberismo economico fosse applicato sotto ogni punto di vista, vale a dire anche quando si volesse importare un trattore al prezzo al quale lo fornisce la Germania o l'America, cioè circa mezzo milioni di meno di quanto è richiesto sul mer-

cato nazionale. E così anche per quanto riguarda i concimi.

Questo è il tema delicato al quale si vuole sfuggire. Una volta tanto vorrei che si mettesse il dito sulla piaga. Per non danneggiare la Fiat o la Montecatini lo Stato impone oneri notevoli su merci che il mercato estero offre a condizioni molto più vantaggiose. Questo è il vero grido di protesta. Venga pure il liberismo economico, ma venga per tutti.

Cosa succede oggi in Italia in questo campo? Se vogliamo vendere dobbiamo farlo in regime di liberismo economico — vittime, pertanto, della concorrenza straniera — e se vogliamo acquistare dobbiamo farlo in regime vincolato. Questa è la bruttura della situazione che tutti fanno finta di non capire. Certi diritti di importazione sono imposti unicamente per difendere i produttori italiani.

Il Governo, per un nobile senso di difesa degli operai che lavorano nelle grandi industrie, non vuole che i costi vengano abbassati. Ma io non capisco perché tale senso di difesa non si abbia anche verso tanti altri lavoratori italiani.

DI VITTORIO. L'onorevole Capua ha impostato la questione come se noi discutessimo sulla politica doganale in generale. Se è esatto che certe merci vengono importate per essere lavorate e quindi riesportate, è evidente che noi non dobbiamo privarci di queste possibilità di lavoro. Per quanto riguarda le riesportazioni volevo chiedere questo: si ha l'obbligo di effettuarle negli stessi paesi dai quali la merce è stata importata, oppure dovunque?

MONTINI, Relatore. Dovunque. La questione essenziale è questa: funziona o non funziona il controllo?

PRESIDENTE. Vi è un'altra questione: come è fissato il rapporto tra merci importate e merci esportate?

CORBINO. C'è un prezzo internazionale del sapone che è collegato col prezzo internazionale dei grassi dai quali il sapone deriva e con i costi di produzione. I nostri produttori dicono: se noi dobbiamo adoperare grassi nazionali non possiamo esportare in concorrenza con i produttori stranieri. Quale sarebbe il risultato del rifiuto dell'importazione temporanea? I produttori, non potendo esportare a prezzo di concorrenza, non comprerebbero lo stesso i grassi sul mercato interno. Non si può obbligare un fabbricante a produrre sapone per esportarlo a 10 quando lo stesso sapone all'estero si vende a 9.

Qual'è la conseguenza? Che i prezzi dei grassi all'interno dovrebbero cadere fino al punto da adeguarsi al prezzo dei grassi internazionali e mettere gli esportatori nella condizione di potersene servire e competere con i produttori stranieri.

CAIPUA. È quello che diciamo noi!

CORBINO. Vi è, poi, un problema tecnico: come si determina la quantità. Mentre il grasso importato entra per 10, quello esportato entra per 9. Ma questo può rappresentare un premio di esportazione e comunque non deprimerà mai il prezzo del grasso sul mercato interno più di quanto lo deprimerebbe la temporanea importazione.

DI VITTORIO. E chi ha importato e non ha riesportato?

CORBINO. L'industria o lavora in porto franco, o lavora in magazzini che abbiano le caratteristiche del porto franco, oppure fa l'integrale deposito del dazio. Quando ha riesportato, il dazio gli viene rimborsato. Passato il periodo entro il quale è concessa la riesportazione, il dazio viene senz'altro incamerato. Noi abbiamo centinaia di merci che sono sottoposte a questo regime. E sono convinto che tolta l'impressione psicologica che può dare il provvedimento, autorizzando la temporanea importazione dei grassi non arrechiamo all'agricoltura un danno maggiore di quello che ne deriva dalla situazione del mercato internazionale.

MONTINI, Relatore. I dati richiesti da alcuni onorevoli colleghi non può fornirli che il Ministero del commercio con l'estero. Il relatore non può sapere se in determinate lavorazioni vi siano delle rese superiori a quelle previste dalla legge e dove e come eventualmente « salta » una certa quantità di merce importata e non riesportata.

DI VITTORIO. Si potrebbe invitare alla riunione anche il Ministro del commercio con l'estero, in modo che possiamo avere tutti i dati necessari.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Posso assicurare che, salvo qualche raro caso di infrazione, il sistema di controllo funziona benissimo.

Gli uffici doganali, come tutti sanno, per poter effettuare i controlli hanno a disposizione anche laboratori chimici bene attrezzati; posso assicurare che tutto quanto la tecnica migliore suggerisce per queste operazioni è posto in atto.

FARALLI. Tra le merci di cui è ripristinata la temporanea importazione figurano l'olio di cocco e l'olio di palma. In Italia non c'è produzione di tali olii. Io, ad esempio, fabbricante di sapone, chiedo l'importazione temporanea di dieci tonnellate di questa merce, il sapone non lo faccio con queste sostan-

ze, ed esporto un prodotto fatto con altre materie prime. Che cosa succede? Dov'è il controllo? E, intanto, l'olio di cocco o di palma posso venderlo eludendo la dogana!

MONTINI, Relatore. Allora è una frode.

FARALLI. E come si prova? Il problema è serio e va esaminato con dati di fatto precisi.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Voglio tranquillizzare gli onorevoli colleghi sull'accennato meccanismo della temporanea importazione. L'industriale di sapone, ad esempio, importa un determinato quantitativo di sanse dalla Tunisia, poniamo 100 quintali. Presta una cauzione corrispondente al quantitativo o meglio, al valore della importazione. Quando ha prodotto 150 quintali di sapone, in ipotesi, ed intende riesportarlo, si presenta alla dogana e chiede la restituzione della cauzione. Quale operazione compie allora la dogana? Non solo controlla se effettivamente da 100 quintali di sanse sono derivati 150 quintali di sapone; ma pure controlla se effettivamente sono stati fabbricati 150 quintali di sapone con le sanse importate oppure con altra materia prima, proprio attraverso quel controllo, anche mediante analisi chimiche, cui ho accennato prima. Controllo quantitativo e qualitativo, quindi. E data la ben nota rigorosità degli uffici finanziari, questo controllo è tranquillante.

Una sfasatura potrebbe esserci nell'ipotesi che, mentre gli uffici doganali calcolano una certa percentuale usuale di resa di un determinato prodotto, certi sistemi di lavorazione, particolarmente perfezionati, consentano una resa superiore, evidentemente con vantaggi per il produttore che, però non possono diventare di rilievo né di lunga durata.

CAPUA. Ci sono delle sanse che rendono anche il 12 per cento.

CORBINO. E vero che si può verificare il caso che con un procedimento tecnico nuovo si può in parte evadere al completo controllo della temporanea importazione, ma non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo per fine anche di incoraggiare il perfezionamento dell'industria. Quando si compiono dei perfezionamenti di impianti, nella maggior parte dei casi lo si fa tenendo conto che il maggior costo degli impianti stessi può essere in un certo senso ammortizzato appunto da un migliore utilizzo delle merci importate. In definitiva, è un premio al progresso tecnico. In seguito aggiorneremo anche il premio, ma il concetto del premio per il miglioramento tecnico è insito in tutta la struttura finanziaria.

DI VITTORIO. Sono d'accordo con gli onorevoli colleghi che hanno chiesto maggiori chiarimenti. Insisto perché sia invitato il Ministro del commercio con l'estero per fornire i dati che possano renderci tranquilli sulla questione che si sta discutendo. Intanto, però, per non nuocere alle possibilità di lavoro dei nostri operai, mi esprimo in senso favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli e delle tabelle annesse che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

Do lettura dell'articolo 1:

«Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925; n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
		,	
Acciai in nastri laminati a caldo.	per la fabbricazione di tubi saldati.	kg. 500	1 anno
Conchiglie gregge	per la produzione di cammei.	kg. 100	1 anno
Corde di rame rosse o stagnate, nuove e usate, di qualsiasi lun- ghezza, costituite da più fili elementari di qualsiasi diametro	per essere fuse o rilavorate e im- piegate nella fabbricazione di cavi elettrici isolati.	kg. 500	2 anni
Essenza di trementina	per la fabbricazione di canfora sin- tetica.	kg. 500	6 mesi
Legname greggio, segato per il lungo o in tronchi.	per la fabbricazione di porta abiti, sediame ed altri articoli dell'ar- tigianato.	kg. 500	1 anno
Luppolo	per le fabbricazione della birra.	kg. 50	1 anno
Materiali vari (carta vergata, bocchini di sughero, astucci completi, carta allumina, involucri impermeabili, etichette, sacchi, colla, polvere di bronzo, inchiostro, ecc. escluso il tabacco).	per la fabbricazione ed il condizio- namento di sigarette.	nel quanti- tativo occor- rente alla pro- duzione ed al condiziona- mento di n. 10.000 siga- rette	6 mesi
Minerali di berillio (glucinio)	per la produzione di leghe di rame e berillio.	kg. 500	1 anno
Seta tratța greggia, bianca o gial- la, e seta toussah.	per essere addoppiate e torte (in trama, organzino, crespo, pelo, grenadine, ecc.) e, ovvero, per essere confezionate in bobine e simili.	kg. 100	6 mesi
Sodio, piombo, bromo ed alcool etilico.	per la produzione di etifluido mi- scela al piombo tetraetile.	kg. 100 di ciascuna materia prima	6 mesi

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2: Sono ripristinate con validità permanente, eppertanto aggiunte a quelle elencate nella | tive alle seguenti merci:

tabella I, di cui al precedente articolo 1, le concessioni d'importazione temporanea rela-

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Canfora naturale e sintetica (legge	per la fabbricazione della cellu-	kg. 100	1 anno
19 maggio 1950, n. 334)	loide e manufatti diversi di cel- luloide.		
Carta (decreto legislativo 1º aprile 1948, n. 374).	per la stampa di libri, pubblica- zioni periodiche ed altri lavori tipografici.	kg. 100	6 mesi
Cascami di celluloide (legge 19 maggio 1950, n. 334)	per la fabbricazione di semilavo- rati e manufatti diversi di cel- luloide.	kg. 100	1 anno
Linters di cotone (legge 19 maggio 1950, n. 334).	per la fabbricazione di celluloide e di manufatti diversi di cellu- loide (pettini da pettinare e da ornamento, spazzolini da denti e da unghie, occhiali, ecc.).	kg. 500	6 mesi
Miele greggio (legge 19 maggio 1950, n. 334).	per essere impiegato nella fabbri- cazione di caramelle e torroni.	kg. 100	6 mesi
Morchie ed avanzi di lavorazione degli oli vegetali (legge 19 maggio 1950, n. 334).	per la preparazione di speciali oli industriali e materie grasse «cime verdi e cime gialle» per la saponificazione.	kg. 500	4 _. mesi
Nichelio in pani, in dadi, in rottami (regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1870).	per essere trasformato, in lega con rame e zinco, in lamiere, fili, tubi, barre e lavori diversi.	kg. 100	6 mesi
Sevo animale fuso non alimentare (v. d. 131), grassi ed oli di pesci e di animali marini, anche raffinati, altri (v. d. 134,b), grasso di ossa, di avanzi di cucina e di mattatoi e simili (v. d. 137), olio di palma, altro (v. d. 139, m 2), olio di cocco, altro (v. d. 139, n 2), sevo vegetale (v. d. 139,p 1), non atti alla alimentazione (legge 19 maggio 1950, n. 334).	per la l'abbricazione di sapone.	kg. 100	1 anno
Vimini scortecciati (regio decreto- legge 11 maggio 1924, n. 809, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473).	per la fabbricazione di cesti e pa- nieri.	kg. 500	6 mesi

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

Alle merci ammesse alla esportazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella II, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la esportazione temporanea	Quantità minima ammessa alla esportazione temporanea	Termine massimo per la reimportazione
Cilindri ed assi di ferro, di acciaio e di ghisa.	per essere completati o rivestiti con materiali di ogni specie.	n. 1	6 mesi
Filati di lana, di titolo vario	per essere sottoposti al trattamen- to di irrestringibilità.	kg. 100	6 mesi

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea ed in materia di restituzione diritti (11º provvedimento). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3144).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea ed in materia di restituzione diritti (11º provvedimento).

Prego il relatore, onorevole Montini, di riferire anche su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

MONTINI, Relatore. Il disegno di legge non richiede una particolare illustrazione. Col presente provvedimento è consentita la importazione temporanea di cotone greggio e viene abrogato il regio decreto n. 1289, concernente la restituzione di diritti sul cotone rigenerato. Sono, inoltre, aggiunte altre voci alla tabella delle merci ammesse all'importazione temporanea per essere lavorate, mentre con l'articolo 8 si ripristina, limitatamente al 31 dicembre 1954, la concessione di esportazione temporanea di tessuti di cotone da sottoporre a particolari procedimenti chimici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli

articoli e delle tabelle annesse che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È consentita la importazione temporanea di cotone greggio, destinato alla produzione di cotone idrofilo, ovatte e cardati di cotone, nonché di filati e tessuti, contenenti almeno il 20 per cento di cotone di primo impiego, riesportabili anche in confezioni o incorporati in diversi manufatti.

(È approvato).

ART. 2.

Il quantitativo minimo di cotone greggio ammesso alla importazione temporanea è fissato in kg. 1000. Il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti è stabilito in un anno.

(E approvato).

ART. 3.

Con la entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni contenute o richiamate, in materia di restituzione diritti sui prodotti di cotone greggio in esportazione, dal decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273, e dalla legge 27 ottobre 1950, n. 1109. È altresi abrogato il regio decreto 24 settembre 1931, n. 1289, concernente la restituzione diritti sul cotone rigenerato.

(È approvato).

ART. 4.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la ta-

bella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Acidi laurilico e miristico	per la produzione di alcole lau- rilmiristico.	kg. 100	6 mesi
Acetato butirrato di cellulosa .	per la fabbricazione di tasti e bot- toni di comando per macchine da scrivere e da calcolo.	kg. 100	1 anno
Acetone e basi piridiche	per la produzione di tiazolilsolfa- nilamide.	kg. 100 per l'una o l'altra merce	6 mesi
Acetone e glucosio puro	per la produzione dell'acido ascorbico (Vitamina C.).	kg. 100 per l'una o l'altra merce	6 mesi
Golofonia	per la fabbricazione di lubrificanti speciali da impiegare nella fab- bricazione di cavi elettrici.	kg. 100	1 anno
Olio minerale lubrificante raffi- nato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 50° non inferio- re a 26,5 Engler, oppure con viscosità a 100° non inferiore a 3,4 Engler.	per la fabbricazione di cavi elet- trici.	kg. 100	1 anno ,
Miscele isolanti di colofonia e di olio minerale.	per la fabbricazione di cavi elet- trici,	kg. 100	1 anno
Pelli grezze, secche o salate, non buone da pellicceria.	per essere conciate e rifinite	`kg. 500	6 mesi
Pelli grezze, lanute, non buone da pellicceria.	per essere slanate e picklate	kg. 1000	6 mesi
Tronchi di legno okoumé e di le- gno betulla.	per la fabbricazione di compensati	kg. 500	6 mesi

(E approvato).

ART. 5.

La concessione d'importazione temporanea delle trecce di paglia cinese e giapponese per l'imbianchimento e la tintura, già estesa, con la legge 27 ottobre 1950, n. 1109, alla fabbricazione di cappelli, è ulteriormente estesa alla fabbricazione di altri lavori di paglia, quali: borse, cestini, sporte, ecc.

(È approvato).

ART. 6.

Tra le merci ammesse alla importazione temporanea, come speciale agevolazione per il traffico internazionale, sono da comprendere i modelli di gesso, i disegni e i dipinti, destinati alla riproduzione di lavori di legno, marmo, bronzo e mosaico. La riesportazione dei modelli, dei disegni e dei dipinti introdotti dovrà avvenire entro due anni dall'importazione temporanea.

(E approvato).

ART. 7.

Alle concessioni d'importazione temporanea, accordate a tempo determinato, sono da aggiungere le seguenti relative a merci da introdurre nei termini e per le lavorazioni contro indicati:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità Minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Borato di sodio naturale (borace greggio).	per la produzione di borace (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).	kg. 500	6 mesi
Borace	per la produzione di perborato sodico (per due anni dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge).	kg. 500	6 mesi
Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli.	per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa od altri lavori (per tre anni dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge).	kg. 100	1 anno
Smalti vitrei in graniglia e in polvere.	per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge).	kg. 100	1 anno
Tessuti a maglia di nylon e tessuti a maglia di rayon, anche misti con altre fibre tessili.	per la confezione di guanti (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).	kg. 100	1 anno

(E approvato).

ART. 8.

È ripristinata, con validità fino al 31 dicembre 1954, la concessione di esportazione temporanea, già prevista all'articolo 2 della legge 3 gennaio 1951, n. 46, dei tessuti di cotone tipo popeline, destinati ad essere tinti, mercerizzati, sottoposti a procedimenti meccanici di irrestringibilità, denominati «sanforizzazione» o «rigmel finish» e o altrimenti rifiniti.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge dei deputati Repossi e Arcaini: Nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione. (2958).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Repossi e Arcaini: Nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione.

Prego il relatore, onorevole Montini, di riferire su questa proposta di legge.

MONTINI, Relatore. Propongo che la discussione della proposta di legge sia rinviata ad altra seduta.

PRESIDENTE. Il proponente è d'accordo? REPOSSI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osserva, zioni può rimanere stabilito che l'esame della presente proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nell'odierna seduta.

(Seque la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea (10° provvedimento) » (3143):

(La Commissione approva).

« N	Nuov	e concession	i in n	nateria	d'importa-
zione	ed\	esportazione	temp	oranee	ed in ma-
teria	di	restituzione	dirit	ti (11°	provved1-
mento) »	(3144):			

Presenti e votanti		. 24
Maggioranza		. 13
Voti favorevoli		22
Voti contrari .		2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcaini, Basile, Belloni, Bonomi, Calcagno, Capua, Cavinato, Corbino, De' Cocci, Di Vittorio, Faralli, Fascetti, Fassina, Germani, Giolitti, Helfer, Mondolfo, Montini, Pugliese, Rapelli, Sabatini, Scoca, Tosi e Treves.

La seduta termina alle 12.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI